

SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE

Associazione sportiva dilettantistica

STATUTO

sez. I: NATURA GIURIDICA E FINI SOCIALI

art. 1: Natura giuridica e fini Sociali

sez.II: SOCI ED OSPITI

art. 2: iscrizione alla Società Scacchistica Torinese

art. 3: Soci onorari, vitalizi e sostenitori

art. 4: diritti di voto

art. 5: doveri dei Soci

art. 6: perdita della qualità di Socio

art. 7: sanzioni disciplinari

art. 8: gli ospiti della Società Scacchistica Torinese

sez. III: LE ASSEMBLEE SOCIALI

art. 9: l'assemblea ordinaria

art. 10: l'assemblea straordinaria

sez. IV: L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

art. 11: gli organi sociali

art. 12: modalità di presentazione della candidatura del presidente e della sua lista. Il comitato elettorale

art. 13: modalità di presentazione della candidatura alla carica di consigliere

art. 14: modalità di elezione del presidente, consiglio direttivo e revisore dei conti

art. 15: modalità di elezione dei tesoreri

art. 16: modalità di elezione del collegio dei probiviri

sez. V: FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

art. 17: il presidente

art. 18: il vice presidente

art. 19: il direttore tecnico

art. 20: il segretario

art. 21: i tesoreri

art. 22: i probiviri

art. 23: il revisore dei conti

art. 24: il consiglio direttivo

art. 25: rendiconto e bilancio preventivo

art. 26: durata delle cariche e subentri

sez. VI. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

art. 27: rinvio alle disposizioni del Codice Civile

sez. I: NATURA GIURIDICA E FINI SOCIALI

Art. 1: NATURA GIURIDICA E FINI SOCIALI

La Società Scacchistica Torinese - associazione sportiva dilettantistica (siglabile S.S.T.) è un'associazione sportiva e culturale senza fini di lucro che aderisce alla Federazione Scacchistica Italiana e per suo tramite al CONI ai cui statuti e regolamenti di conforma.

La Società Scacchistica Torinese si propone di fornire ai Soci il materiale e la sede, anche mediante l'eventuale acquisizione della titolarità dei diritti reali su immobili per l'esercizio del gioco degli scacchi, nonché ove logisticamente possibile un servizio di bar interno, di organizzare tornei, di promuovere manifestazioni, e in genere di svolgere tutte quelle attività che tendano alla diffusione del gioco e al miglioramento delle capacità tecniche dei giocatori, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività scacchistiche, provvedendo in particolare alla preparazione e alla diffusione di materiale illustrativo ed educativo su qualsiasi supporto - inclusa la creazione di CD-ROM, DVD e di materiali multimediali - allo svolgimento di attività editoriali - inclusa la pubblicazione di riviste periodiche, di bollettini informativi e di libri - il tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge, delle direttive dello Statuto e dei regolamenti della F.S.I.

A tali fini e nel rispetto delle norme del presente Statuto, la S.S.T. mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano nel settore.

La S.S.T. può costituire, allo scopo di un più articolato perseguimento dei fini sociali, sue sottosezioni.

I rapporti fra la S.S.T. e le sue sottosezioni sono disciplinati con un regolamento a parte.

Lo svolgimento di attività accessorie, diverse dal gioco degli scacchi, nei locali della S.S.T. può venire autorizzato dal Consiglio Direttivo, nei limiti della compatibilità con l'esigenza prioritaria del perseguimento dei fini sociali.

sez. II: SOCI ED OSPITI

Art. 2: ISCRIZIONE ALLA SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE

Possono diventare Soci della S.S.T. tutte le persone di ambo i sessi, italiane e straniere.

La domanda di associazione deve essere proposta dall'interessato al Consiglio Direttivo il quale può respingerla entro 60 gg. con provvedimento non motivato nè soggetto a reclamo da parte dell'interessato, salvo quanto disposto dalle norme inderogabili di legge.

Art. 3: SOCI VITALIZI E SOSTENITORI QUALIFICHE ONORARIE

I Soci vitalizi ed onorari godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri degli altri Soci, eccezion fatta per l'obbligo del pagamento della quota e, per i soli Soci onorari, per il diritto di voto nelle Assemblee sociali dal quale sono esclusi.

La qualifica di Socio vitalizio si ottiene a seguito del versamento di una oblazione una tantum alla S.S.T. pari all'importo proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato in sede di assemblea ordinaria e comunque non inferiore a 20 quote annuali ordinarie, secondo modalità analoghe a quelle previste per la quota sociale.

La qualifica di Socio vitalizio si perde a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato o di

espulsione.

Al Socio vitalizio, in caso di espulsione e solo in esso, verrà rimborsato, a saldo di ogni sua possibile pretesa, un importo pari a tanti ventesimi della quota in quel momento in vigore per l'associazione vitalizia quanti sono gli anni interi che mancano al compimento del ventesimo anno a decorrere dalla data di versamento della quota vitalizia.

Hanno diritto alla qualifica di "Soci sostenitori" i Soci non vitalizi che paghino una quota almeno eguale a due volte la quota sociale ad essi normalmente applicabile ed i Soci vitalizi che paghino nell'anno un importo almeno eguale alla quota sociale ad essi normalmente applicabile.

La qualifica di Socio onorario è concessa, a seguito di deliberazione in tal senso del Consiglio Direttivo, in riconoscimento di importanti benemerienze verso la S.S.T.

La qualifica di Socio onorario si perde a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato o di deliberazione da parte di una assemblea ordinaria.

La qualifica di Presidente onorario è concessa, a seguito di deliberazione in tal senso del Consiglio Direttivo, in riconoscimento di eccezionali benemerienze verso la S.S.T.

La qualifica di Presidente onorario si perde a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato o di deliberazione da parte di una assemblea ordinaria.

Art. 4: DIRITTI DI VOTO

Ai sensi dei successivi art. 9 e 10 hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie i Soci di età maggiore di 18 anni ed i legali rappresentanti dei Soci minori di 18 anni, con esclusione, anche ai fini del computo dei vari quorum previsti, dei Soci onorari.

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, il diritto di voto viene esercitato personalmente ed al massimo con una delega nominativa rilasciata da un altro avente diritto al voto.

Ogni avente diritto al voto può ricevere una sola delega (salvo quanto previsto all'art.10).

Art. 5: DOVERI DEI SOCI

I Soci debbono:

- tenere comportamento corretto nei confronti dei Soci e degli Ospiti della associazione;
- usare con cura il materiale, i locali e gli arredi della associazione;
- rispettare le norme del presente statuto, le delibere degli organi e delle assemblee sociali ed i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo;
- pagare la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a seguito di dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- a seguito di espulsione;
- per mancato pagamento della quota sociale.

In quest'ultimo caso il pagamento della quota sociale comporta la reintegrazione di diritto nella qualità

di Socio.

Art. 7: SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai Soci sono:

- a) il richiamo verbale che viene impartito dal Presidente per mancanze ai doveri sociali;
- b) il richiamo scritto che ha luogo per mancanze di una certa gravità ai doveri sociali o per persistenza nel comportamento che abbia già dato luogo a reiterati richiami verbali.

Esso viene deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato mediante lettera raccomandata.

Il Socio richiamato ha diritto di ricorrere in prima istanza al Consiglio Direttivo stesso ed in seconda istanza al Collegio dei Probiviri;

- c) la sospensione dall'attività sociale, che comporta il divieto di accedere alle sede della S.S.T. ed ha luogo per mancanze di rilevante gravità ai doveri sociali o per persistenza in un comportamento che abbia già dato luogo ad almeno due richiami scritti nei 24 mesi precedenti.

Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata mediante lettera raccomandata.

Il Socio richiamato ha diritto di ricorrere in prima istanza al Consiglio Direttivo stesso ed in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.

La sanzione della sospensione dall'attività sociale può avere una durata massima di mesi tre e non preclude la partecipazione e il voto alle assemblee sociali;

- d) L'espulsione che viene comminata per mancanze molto gravi ai doveri sociali o per persistenza nel comportamento che abbia già dato luogo ad almeno una sospensione negli ultimi 12 mesi.

L'espulsione viene irrogata dal Consiglio Direttivo mediante il seguente procedimento:

- contestazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno degli addebiti mossi al Socio con invito a comparire dinnanzi al Consiglio Direttivo nella prima seduta posteriore al ricevimento della comunicazione stessa;
- audizione del Socio da parte del Consiglio Direttivo. Questa fase del procedimento può non aver luogo quando sia chiara la volontà del Socio di non presentarsi.
- approvazione del provvedimento di espulsione con votazione a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;
- comunicazione formale del provvedimento disciplinare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'espulsione diviene esecutiva 10 gg. dopo il ricevimento della relativa comunicazione, sempre che il Socio non abbia nel frattempo interposto appello al Collegio dei Probiviri, come qui appresso specificato.

Entro 6 mesi dal ricevimento della seconda comunicazione il Socio espulso può impugnare il provvedimento a suo carico con istanza scritta al Collegio dei Probiviri.

Se il Collegio dei Probiviri accoglie la sua istanza, il provvedimento di espulsione si considera annullato.

Qualora il Collegio dei Probiviri confermi il provvedimento di espulsione, il Socio può fare ulteriore ricorso all'assemblea dei soci che delibererà alla prima seduta ordinaria.

Questo ulteriore ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento di espulsione, salva la facoltà

del Socio espulso di partecipare e votare all'assemblea ordinaria per la questione che lo riguarda anche in deroga alle norme sul pagamento della quota sociale.

Art. 8: GLI OSPITI DELLA SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE

I Soci di altre associazioni scacchistiche italiane e straniere saranno ospitati dalla S.S.T., secondo le consuetudini ed il principio di reciprocità.

I Soci possono, sotto la loro personale responsabilità, invitare ospiti nei locali della S.S.T., senza però entrare in contrasto con le disposizioni del Consiglio Direttivo sulla materia.

Si considerano pure Ospiti della S.S.T. gli appassionati che frequentano la sede per un breve periodo prima di iscriversi.

In nessun caso l'ospitalità deve tendere all'elusione del pagamento della quota sociale.

sez. III: LE ASSEMBLEE SOCIALI

Art. 9 L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro e non oltre il 1° marzo.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione postale ordinaria da inviarsi almeno 15 giorni prima dell'assemblea all'indirizzo dei soci; in alternativa - e sempre nel rispetto del termine statutario di cui sopra - sarà inoltre possibile convocare i soci con raccomandata a mano, e-mail certificata o tramite altri mezzi di comunicazione di cui il mittente può documentare l'effettiva avvenuta ricezione, e il cui impiego nei propri confronti sia stato approvato per iscritto dal socio destinatario.

L'avviso di convocazione verrà sempre affisso in bacheca nei termini sopra indicati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza con l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata nella sede dell'associazione e, in caso di impossibilità, in qualunque luogo purché in Torino.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) per decisione del Presidente;
- b) in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo;
- c) a seguito di richiesta scritta al Presidente con indicazione della materia da trattare da parte di almeno un decimo dei Soci.

In questo caso entro 30 gg. dalla richiesta il Presidente deve inviare ai Soci la comunicazione di convocazione dell'Assemblea di cui al comma due del presente articolo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le sue deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti non astenuti.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno.

In qualsiasi momento, nell'arco dell'anno, un Socio può presentare richiesta scritta che vincola il

Presidente affinché nell'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria che verrà convocata dopo tale richiesta, siano inclusi dei punti specifici.

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di Presidente dimissionario, da un Socio eletto ad hoc.

Il Presidente dell'assemblea regola e disciplina l'esercizio del diritto di intervento dei Soci al fine di consentire uno svolgimento ordinato della seduta.

L'assemblea ordinaria che sia convocata per scadenza del mandato del Presidente o per dimissioni del Consiglio Direttivo:

- a) ascolta la relazione del Presidente e del Revisore dei conti;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) procede all'elezione del Presidente e dei restanti Organi Sociali con le modalità specificate agli artt. 14, 15 e 16 del presente statuto;
- d) delibera sul bilancio preventivo e lo approva.

L'assemblea ordinaria d'inizio d'anno, in corso di mandato del Presidente, tratta i punti a), b) e d) sopracitati.

L'Assemblea Ordinaria comunque convocata delibera sulle questioni specifiche incluse nel suo ordine del giorno.

Tali deliberazioni sono vincolanti nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo se riguardano una delle seguenti materie:

- a) rimozione dalla carica del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- b) appelli su provvedimenti di richiamo, sospensione ed espulsione di Soci e rifiuto di iscrizione a non Soci;
- c) risoluzione di controversie in tutti i casi in cui un Socio lamenti di essere vittima di discriminazione da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- d) ratifica o modifica delle quote sociali fissate in via provvisoria dal Consiglio Direttivo;
- e) emissione, modifica o annullamento di regolamenti che disciplinino particolari materie ed attività nel rispetto delle norme del presente statuto;
- f) affiliazioni ad organizzazioni diverse dalla F.S.I.

In tutti gli altri casi le deliberazioni dell'Assemblea hanno valore consultivo.

Art. 10: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata per disposizione del Presidente quando occorra modificare lo statuto sociale, ovvero quando occorra deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento della Società.

La relativa comunicazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà esser fatta pervenire ai Soci almeno 30 gg. prima della data fissata.

Il Presidente è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria quando gli venga fatta richiesta scritta con indicazione specifica della materia da trattare da parte di almeno un quinto dei Soci.

In questo caso entro 30 gg. dalla richiesta il Presidente deve inviare ai Soci la comunicazione di

convocazione dell'assemblea di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei Soci.

Le sue deliberazioni sono valide quando siano approvate dai due terzi dei votanti non astenuti, tranne quando concernano lo scioglimento della Società e la connessa devoluzione del patrimonio, per le quali delibere è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei soci. Ai soli fini del voto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della società è ammesso che un partecipante all'assemblea straordinaria riceva fino a tre deleghe. In caso di scioglimento della Società il patrimonio sociale dovrà essere interamente devoluto ad altra associazione sportiva italiana che abbia tra le sue finalità quella di favorire lo sviluppo del gioco degli scacchi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Il Presidente dell'Assemblea regola e disciplina l'esercizio del diritto di intervento dei Soci al fine di consentire uno svolgimento ordinato della seduta.

sez. IV: L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 11: GLI ORGANI SOCIALI

Con la designazione di "Organi Sociali" si intendono:

il Presidente

il Vice Presidente

il Segretario

il Direttore Tecnico

il Consiglio Direttivo

i Tesorieri

il Revisore dei Conti

il Collegio dei Proviviri

Art. 12: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL PRESIDENTE E DELLA SUA LISTA. IL COMITATO ELETTORALE.

Tutti i Soci che siano stati iscritti almeno per un anno alla S.S.T., maggiorenni e capaci di agire, possono candidarsi alla Presidenza della S.S.T.

Trenta giorni prima dell'Assemblea Ordinaria convocata per il rinnovo delle Cariche Sociali il Collegio dei Proviviri si costituisce come Comitato Elettorale avvalendosi, per le incombenze amministrative, della collaborazione del Segretario uscente.

E' a tale Comitato Elettorale che, entro il decimo giorno antecedente l'assemblea, dovranno essere consegnati gli atti di presentazione della candidatura alla carica di Presidente.

Tali Atti dovranno contenere, oltre alla sottoscrizione del Candidato alla Presidenza, anche quelle di almeno 10 Soci Presentatori che godano dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo. Tre di questi Soci Presentatori dovranno essere espressamente designati come candidati rispettivamente alle cariche di Vice Presidente, Segretario e Direttore Tecnico.

Il comitato elettorale accetta le candidature previa verifica della loro regolarità formale.

Art. 13: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

I Soci che godano dei requisiti indicati al primo comma dell'art. 12 possono candidarsi alla Carica di Consigliere presentando domanda scritta al Comitato Elettorale entro il decimo giorno antecedente l'Assemblea Ordinaria convocata per il rinnovo delle Cariche Sociali.

Il Comitato elettorale accetta le Candidature previa verifica della loro regolarità formale.

La sottoscrizione di un Atto di presentazione di un Candidato alla Presidenza implica la presentazione della propria Candidatura a Consigliere.

Art. 14: MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO E REVISORE DEI CONTI.

L'elezione di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Direttore Tecnico avviene mediante votazione segreta a maggioranza assoluta dei votanti non astenuti, nell'Assemblea Ordinaria all'uopo convocata, tra le liste di quattro nomi presentate secondo le modalità dell'art. 12.

Nel caso che non venga raggiunta la maggioranza assoluta si procede a ballottaggio tra le due liste che hanno ricevuto più voti.

In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione tra le liste in parità e, in caso di ulteriore parità tra dette liste, a sorteggio per determinare le liste da porre in ballottaggio, e a votazioni ad oltranza per l'elezione finale.

Dopo l'elezione di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Direttore Tecnico, l'Assemblea Ordinaria procede all'elezione dei Consiglieri.

Per l'elezione dei consiglieri ogni Socio dispone di quattro voti che potrà assegnare anche cumulativamente.

Risultano eletti i primi cinque tra i votati. In caso di parità di voti si procede ad estrazione a sorte.

I non eletti, nell'ordine dei voti riportati, ovvero in caso di parità in ordine di sorteggio, fungono da riserve degli eletti ai sensi dell'art. 26.

Il Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci aventi i requisiti per l'elezione a Presidente che non ricoprano altre Cariche Sociali, mediante votazione palese a maggioranza assoluta.

Art. 15: MODALITA' DI ELEZIONE DEI TESORIERI

I Tesorieri, da uno a tre secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, vengono eletti alla prima seduta del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri, tra tutti i membri con esclusione del Presidente.

Nel caso che siano stati eletti in numero minore del massimo consentito, il Consiglio Direttivo potrà procedere in qualunque momento ad ulteriori elezioni.

Art. 16: MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I tre componenti del Collegio dei Probiviri verranno eletti con votazione segreta dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci che godono dei requisiti per l'elezione a Presidente, siano stati iscritti almeno per 5 anni alla S.S.T., e non ricoprano altre Cariche sociali.

Ogni Socio dispone di tre voti da assegnare non cumulativamente.

In caso di parità di voti si procederà a sorteggio.

sez. V: FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 17: IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la S.S.T. nei rapporti con i terzi.

Egli amministra l'associazione nel rispetto del presente statuto in vista del conseguimento dei fini sociali, avvalendosi della collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo.

Egli può delegare per iscritto all'esercizio di taluni suoi compiti uno o più Consiglieri o anche uno o più Soci dandone notizia in Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente risponde dell'operato del Consigliere o del Socio delegato solidalmente con esso.

Il Presidente ha, in particolare, la responsabilità della custodia dei fondi sociali di cui può disporre con firma congiunta con quella di un Tesoriere, come specificato nell'art. 21. Per questa funzione non è ammessa delega.

Art. 18: IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente, seguendone le direttive, nell'amministrazione della associazione e nel coordinamento degli organi sociali.

Egli può sostituire il Presidente, qualora questi sia impossibilitato, in qualsiasi funzione interna della società, esclusa quindi l'assunzione di impegni verso terzi.

Art. 19: IL DIRETTORE TECNICO

Il Direttore Tecnico collabora con il Presidente, seguendone le direttive, nella conduzione tecnica della associazione.

Sono in particolare di sua competenza e responsabilità:

- la definizione del calendario dell'attività agonistica;
- l'organizzazione dei tornei sociali e delle altre manifestazioni;
- la cura del settore arbitrale;
- l'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per i Soci della S.S.T.;
- la selezione di squadre che rappresentino la S.S.T. in occasione di incontri o di gare a squadre, nel rispetto dei regolamenti in materia emanati dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea ordinaria;
- la selezione di singoli Soci per manifestazioni ad inviti rivolti alla S.S.T. stessa, nel rispetto dei regolamenti di cui al punto precedente;
- l'aggiornamento della graduatoria sociale.

Art. 20: IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente, seguendone le direttive, nella conduzione amministrativa della associazione.

Sono in particolare di sua competenza e responsabilità:

- la gestione della piccola cassa;
- la cura dell'archivio sociale;
- il disbrigo della corrispondenza;

- l'incasso delle quote sociali e la raccolta delle richieste di ammissione di nuovi Soci.

Quest'ultima funzione potrà anche essere svolta tramite persone all'uopo delegate per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Art. 21: I TESORIERI

Ogni pagamento di conto corrente o disposizione bancaria dovrà essere effettuato con firma abbinata tra il Presidente ed un Tesoriere.

In caso di impedimento del Presidente e di urgenza del pagamento due Tesorieri potranno firmare congiuntamente tra di loro.

Art. 22: I PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è validamente costituito quando ne siano presenti almeno due.

Le deliberazioni del Collegio devono raccogliere almeno due voti.

Il Collegio giudica in seconda istanza sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di richiamo scritto ed espulsione, di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il Collegio esercita le funzioni di Comitato Elettorale, di cui all'art. 12 del presente statuto.

Il Collegio è organo consultivo del Presidente e del Consiglio Direttivo per l'interpretazione del presente statuto.

Il Collegio può inoltre fungere da organo arbitrale in caso di controversie tra Soci, ovvero tra Soci ed Organi Sociali qualora ne sia richiesto da entrambe le parti. In questo caso il suo lodo è inappellabile, salvo le forme di impugnazione imposte da norme inderogabili di legge.

Nel caso di dimissioni od impedimento di un Probiviro in corso di mandato, il collegio nomina il successore tra i Soci aventi i requisiti di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 23: IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti esamina i bilanci ed ogni altra documentazione della associazione, inventaria i beni sociali ed effettua ogni altro controllo ritenuto opportuno allo scopo di garantire ai Soci la correttezza della conduzione amministrativa della associazione ed in particolare delle cifre presentate dal Consiglio Direttivo nel bilancio consuntivo.

Egli può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

La Carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Probiviro, nonché con lo svolgimento di qualsiasi funzione di tipo amministrativo per conto della associazione.

In caso di sue dimissioni motivate da dissenso con il Presidente, quest'ultimo ha l'obbligo di dare comunicazione per iscritto a tutti i Soci di tali motivazioni entro 20 gg. dalle dimissioni stesse.

Art. 24: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Direttore Tecnico e 5 Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di prendere parte alle riunioni e di collaborare

lealmente con il Presidente per il conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, secondo una delle due seguenti modalità:

- convocazione formale e affissione in bacheca dell'ordine del giorno con preavviso di almeno otto giorni;
- comunicazione verbale nel corso della precedente seduta con affissione dell'ordine del giorno in bacheca il giorno seguente, quando l'intervallo non superi gli otto giorni.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente negli otto giorni quando almeno tre membri gliene facciano richiesta.

Esclusi i casi separatamente specificati nel presente Statuto, le deliberazioni avvengono a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, conteggiando gli astenuti come voti contrari e con un minimo di quattro voti favorevoli.

Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sotto responsabilità del Segretario della S.S.T.

Ciascun membro ha facoltà di far mettere a verbale il proprio dissenso dalla delibera approvata dal Consiglio Direttivo e le sue motivazioni.

Il libro dei verbali resta depositato nella segreteria della società e può essere consultato dai Soci che lo richiedano.

Le sedute del Consiglio Direttivo si svolgono normalmente "a porte aperte".

Quando siano trattati argomenti di particolare delicatezza il Consiglio Direttivo può deliberare l'allontanamento di tutti o di alcuni degli osservatori dalla sala di riunione.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ha facoltà di ammonire ed espellere i Soci presenti che con il loro comportamento arrechino disturbo allo svolgimento della seduta.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di emanare regolamenti per la disciplina di particolari materie o attività, nel rispetto delle norme statutarie. Tali regolamenti vengono resi pubblici ed efficaci mediante affissione in bacheca.

Il Consiglio Direttivo, in caso di gravi dissensi con l'operato del Presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri può approvare una mozione motivata di censura al Presidente della associazione.

Tale mozione di censura potrà contenere delle clausole restrittive al potere del Presidente di trattare con i terzi ovvero la sua sospensione e sostituzione pro tempore con il Vice Presidente o con un altro consigliere.

In caso di mozione di censura il Presidente e il Consiglio Direttivo si intendono dimissionari ed entro 30 gg. dovrà essere convocata un'Assemblea Ordinaria per l'attribuzione di tali Cariche.

Gli Atti concernenti l'amministrazione della S.S.T. e di competenza degli Organi Direttivi sono divisi in due categorie:

- a) atti riservati
- b) atti ordinari

Gli atti riservati comprendono:

- l'affiliazione della S.S.T. o di una sua Sezione a qualsiasi Associazione;

- l'acquisizione di beni o servizi che comporti una spesa superiore a 5 quote sociali ordinarie;
- l'alienazione di beni sociali a qualsiasi titolo;
- l'assunzione di impegni verso terzi che possano esporre l'associazione per importi superiori a 5 quote sociali ordinarie.

Gli atti riservati sono di competenza del Consiglio Direttivo che su di essi decide con delibera.

In casi di particolare necessità ed urgenza in cui non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente decide autonomamente anche in caso di atti riservati sottoponendo quanto prima il provvedimento al Consiglio Direttivo per ratifica.

Sono ordinari tutti gli altri atti inerenti allo svolgimento delle normali funzioni della S.S.T.

Gli atti ordinari vengono compiuti dal Presidente e dagli altri Organi Direttivi, secondo la competenza attribuita dal presente statuto.

Articolo 25 - Rendiconto e Bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo predispose annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre, per l'approvazione, all'assemblea dei soci.

Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. La documentazione contabile sarà a disposizione dei soci, se richiesta, 5 giorni prima dell'assemblea.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige inoltre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 26: DURATA DELLE CARICHE E SUBENTRI

Ad esclusione del Collegio dei Probiviri, che dura in carica 4 anni, gli Organi Sociali durano in carica di norma due anni, a decorrere dall'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Presidente. Quando tuttavia si rendesse necessaria un'Assemblea Ordinaria in corso di mandato, a causa di dimissioni del Presidente o del Consiglio Direttivo o di loro rimozione da parte dell'assemblea ordinaria, la durata in carica degli Organi Sociali neo-eletti si estenderà sino al secondo febbraio successivo se l'Assemblea ha luogo prima del 31 agosto, e fino al terzo febbraio successivo se ha luogo oltre tale data.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente che sia stato eletto in Assemblea ne assume la qualifica e ne porta a termine il mandato fino alla normale scadenza.

Nel caso che anche il Vice Presidente subentrato si dimetta o sia permanentemente impedito, il Consigliere Anziano assume ad interim le funzioni di Presidente e convoca entro 60 gg. l'Assemblea per le nuove elezioni.

E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere al Presidente o al Vice Presidente subentrato dimissionari, di conservare ad interim la loro funzione e di convocare l'Assemblea Ordinaria per la loro sostituzione entro i 60 gg.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Vice Presidente, il Presidente nominerà autonomamente il successore tra i consiglieri in carica incluso il primo subentrante.

Il Vice Presidente subentrato procederà alla designazione del nuovo Vice Presidente secondo lo stesso criterio.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Direttore Tecnico o Segretario, il Presidente nominerà autonomamente il successore tra i Soci aventi i requisiti per l'eleggibilità.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere o di una sua assunzione alla carica di Vice Presidente, Direttore Tecnico o Segretario, ai sensi del presente articolo, egli sarà sostituito dal primo dei non eletti nelle elezioni a consigliere.

Tale processo sarà ripetuto fino all'eventuale esaurimento della lista, e solo in caso di Consiglio Direttivo con meno di 9 componenti effettivi, il Consiglio Direttivo stesso si intenderà dimissionario.

I Tesorieri potranno decadere dal loro incarico su delibera del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo comportano anche quella da Tesoriere.

Il Vice Presidente Tesoriere che diventi Presidente decade automaticamente dalla qualità di Tesoriere.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Revisore dei Conti, il Collegio dei Probiviri nominerà un suo sostituto ad interim sino alla successiva Assemblea Ordinaria che provvederà alla sua elezione.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di un Probiviro, egli verrà sostituito mediante cooptazione dai Colleghi superstiti. L'avvenuta cooptazione dovrà poi essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria alla prima occasione.

sez. VI. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Art. 27: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.